



COMUNE DI CASALVOLONE

PROVINCIA DI NOVARA
Via Roma, 81 – C.A.P. 28060 – P.I. 00440560035
Tel. 0161 315157 – fax. 0161 315197
responsabiletributi.casalvolone@reteunitaria.piemonte.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 2018

Annotazioni:

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 08 del 05 marzo 2018

P.S:

Sostituisce tutti i Regolamenti di Polizia Mortuaria approvati precedentemente

INDICE

DISPOSIZIONE GENERALE

Finalità del Regolamento	pag. 6
Riferimenti normativi	pag. 6
Rapporti con l'Autorità Sanitaria	pag. 6
Oggetto e definizioni	pag. 7

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME PRELIMINARI

Art. 01 - Competenze	pag. 7
Art. 02 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali	pag. 8
Art. 03 - Causa di morte	pag. 8
Art. 04 - Responsabilità	pag. 8
Art. 05 - Servizi gratuiti ed a pagamento	pag. 8
Art. 06 - Atti a disposizione del pubblico	pag. 9

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 07 - Periodo di osservazione e obitori	pag. 9
Art. 08 - Riscontri diagnostici, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico	pag. 9
Art. 09 - Autopsie e Trattamenti conservativi	pag. 10

CAPO III - FERETRI

Art. 10 - Deposito della salma nel feretro	pag. 10
Art. 11 - Verifica e chiusura dei feretri	pag. 10
Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti	pag. 10
Art. 13 - Piastrina di riconoscimento	pag. 11

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 - Esercizio del servizio di Trasporti funebri	pag. 11
Art. 15 - Modalità del trasporto e percorso	pag. 12
Art. 16 - Norme generali per il trasporto	pag. 12
Art. 17 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag. 12
Art. 18 - Trasporto all'estero o dall'estero	pag. 13
Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti	pag. 13
Art. 20 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero	pag. 13
Art. 21 - Recupero salme	pag. 13
Art. 22 - Forniture a richiesta dell'Amministrazione	pag. 13

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 23 - Ammissione al cimitero	pag. 14
Art. 24 - Disposizioni generali	pag. 14
Art. 25 - Reparti speciali nel cimitero	pag. 14
Art. 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag. 14

CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 27 - Disposizioni generali sulla gestione del cimitero	pag. 15
Art. 28 - Piano regolatore cimiteriale	pag. 15

CAPO III – SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 29 - Caratteristiche delle sepolture. Sepolture gratuite e a pagamento	pag. 15
Art. 30 - Inumazione	pag. 16
Art. 31 - Tumulazione	pag. 16
Art. 32 - Tumulazione provvisoria	pag. 16
Art. 33 - Sepoltura di parti anatomiche, di parti di cadavere rinvenute, di prodotti abortivi	pag. 17

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ordinarie	pag. 17
Art. 35 - Avvisi di scadenze per esumazioni ordinarie	pag. 18
Art. 36 - Esumazioni straordinarie	pag. 18
Art. 37 - Estumulazioni	pag. 18
Art. 38 - Raccolta dei resti ossei	pag. 19
Art. 39 - Trattamenti dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi Conservativi	pag. 19
Art. 40 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario	pag. 20
Art. 41 - Oggetti da recuperare	pag. 20
Art. 42 - Materiali da recuperare	pag. 20

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 43 - Autorizzazione alla cremazione	pag. 20
Art. 44 - Urne cinerarie e dispersioni delle ceneri	pag. 21

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 - Orario	pag. 22
Art. 46 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli	pag. 23
Art. 47 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri	pag. 23
Art. 48 - Manifestazioni	pag. 24
Art. 49 - Divieto di attività commerciali	pag. 24
Art. 50 - Accesso alle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe	pag. 24
Art. 51 - Coltivazioni di fiori ed arbusti	pag. 24
Art. 52 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	pag. 24
Art. 53 - Rifiuti derivanti da servizi e lavori cimiteriali	pag. 25

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIA, DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE

Art. 54 - Durata delle concessioni	pag. 25
Art. 55 - Modalità delle concessione di sepoltura individuale	pag. 25
Art. 56 - Concessioni per sepolture private	pag. 26
Art. 57 - Modalità di concessione di sepoltura per famiglia e collettività	pag. 26
Art. 58 - Casi particolari (benemerenzze verso il concessionario – convivenze)	pag. 27
Art. 59 - Manutenzione	pag. 27
Art. 60 - Costruzione dell'opera. Termini	pag. 28

CAPO II – RINNOVO, SUBENTRI E VARIAZIONI, DIVISIONE, REVOCA, RINUNCIA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 61 - Rinnovo della concessione	pag. 28
Art. 62 - Subentri e variazioni della concessione e dell'intestazione	pag. 29
Art. 63 - Divisione	pag. 29
Art. 64 - Revoca della concessione	pag. 29
Art. 65 - Decadenza	pag. 30
Art. 66 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria	pag. 31
Art. 67 - Rinuncia a concessioni cimiteriali – Disposizioni generali	pag. 31
Art. 68 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere o con parziale o totale costruzione di cappelle, cripte o tombe di famiglia	pag. 31
Art. 69 - Rinuncia alla concessione dei loculi	pag. 32
Art. 70 - Estinzione	pag. 32

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – PERSONALE CIMITERIALE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71 - Responsabilità	pag. 33
Art. 72 - Recinzione aree – Materiale di scavo	pag. 33
Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali	pag. 33
Art. 74 - Orario di lavoro	pag. 33
Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti	pag. 33
Art. 76 - Vigilanza dei lavori	pag. 33

CAPO II - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 77 - Osservanza disposizioni sanitarie e regolamentari	pag. 34
Art. 78 - Divieti di seppellimento	pag. 34

CAPO III – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 79 - Funzioni – Licenze	pag. 34
Art. 80 - Divieti	pag. 34

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I – ANAGRAFE CIMITERIALE

Art. 81 - Mappa	pag. 35
Art. 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag. 35
Art. 83 - Schedario dei defunti	pag. 35
Art. 84 - Scadenziario delle concessioni	pag. 35

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 - Tariffe	pag. 36
Art. 86 - Cautele e manleve	pag. 36
Art. 87 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	pag. 36
Art. 88 - Concessioni pregresse	pag. 37
Art. 89 - Abrogazione di norme	pag. 37

DISPOSIZIONE GENERALE

Finalità del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito Comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Riferimenti normativi

- Disposizioni di cui al titolo IV del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.07.1934;
- Ordinamento dello Stato Civile R.D. n. 1238 del 09.07.1939;
 - a) Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10.9.1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
 - b) Circolari Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.1993 e n° 10 del 31.07.1998;
 - c) Legge n° 130 del 30.03.2001 e relativo Regolamento di Attuazione;
 - d) Decreto Ministero della Salute del 09.07.2002;
 - e) D.P.R. n° 254 del 10.07.2003 e della Legge Regionale del Piemonte n° 33 del 09.12.2003;
 - f) Codice Civile;
 - g) P.R.G.C. Cimitero e Regolamento Igienico - edilizio del Cimitero Comunale.

Per la parte relativa alla cremazione:

- Legge n° 130 del 30.03.2001, L.R. n° 20 del 31.10.2007 e L.R. n° 15 del 03.08.2011

Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. Le AA.SS.LL. vigilano e controllano le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.
2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, il Comune coopera con le AA.SS.LL. nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;
 - attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;
 - disciplinare i flussi di consegna dei cadaveri rilasciati a scopo di insegnamento e di indagini scientifiche, avuto riguardo al tempo ed al modo nei quali essi vengono restituiti per la sepoltura;
 - monitorare la quantità e la tipologia dei trattamenti sul cadavere richiesti da privati in modo da reprimere le eventuali speculazioni;
 - disciplinare, di concerto con le amministrazioni ospedaliere, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito e accertare le modalità di presenza nelle strutture di operatori funebri privati in modo da scoraggiare eventuali attività abusive;
 - sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego dei feretri forniti dalle imprese e dai soggetti privati autorizzati, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;
 - monitorare periodicamente le condizioni igienico - sanitarie generali dei cimiteri esistenti nel territorio cittadino;

- favorire la gestione del registro di cause di morte mediante ausilio di sistemi informatici per il trattamento dei dati.
- 3. Le AA.SS.LL. propongono inoltre al Comune, tramite il Sindaco, provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico - sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale.
- 4. L'espressione A.S.L., contenuta nel presente regolamento è da intendersi come Azienda Sanitaria Locale.

Oggetto e definizioni

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- 2.1 per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- 2.2 per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
- 2.3 per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- 2.4 per **traslazione** si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero fuori dal Comune di Casalvolone;
- 2.5 per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- 2.6 per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- 2.7 per **campo comune** si intende una porzione di terreno all'interno dell'area cimiteriale, destinata alle sepolture comuni per inumazione;
- 2.8 per **fossa o aiuola** si intende una porzione di terreno all'interno dell'area cimiteriale, data in concessione dal Comune per la sepoltura individuale per inumazione (senza realizzazione di manufatto);
- 2.9 per **area per sepolture private** si intende una porzione di terreno, all'interno dell'area cimiteriale, data in concessione dal Comune per la costruzione di una cappella, cripta o tomba collettiva o di famiglia o monumentale;
- 2.10 per **cappella o tomba collettiva, di famiglia o monumentale** si intende una costruzione apogea o ipogea realizzata direttamente da privati oppure dal Comune, previa apposita concessione rilasciata dal Comune in favore di una o più famiglie ovvero ad enti, fondazioni o corporazioni;
- 2.11 per **tomba** si intende un manufatto ipogeo destinato ad accogliere uno o più feretri a seguito di inumazione o di tumulazione;
- 2.12 per **loculo o tumulo o colombario** si intende un manufatto destinato ad accogliere un solo feretro;
- 2.13 per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- 2.14 per **ossario comune** si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- 2.15 per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- 2.16 per **cinerario comune** si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Art. 01 - Competenze

- 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o dagli altri organi comunali, nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 4 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. Con deliberazione del Consiglio Comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L., sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Art. 02 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque forma l'abbia espressa.
2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti.
3. Se il coniuge passa a seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.
4. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, l'estumulazione, il trasferimento della salma, dei resti ovvero delle ceneri.

Art. 03 - Causa di morte

1. La voce relativa alla causa di morte deve corrispondere a una di quelle previste nell'elenco nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 04 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 05 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, e residenti nel Comune.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. o da regolamentazione comunale, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamenti che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
6. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettera e), Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,

7. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
9. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri Comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i Comuni interessati.
10. L'attività funebre è svolta nel rispetto dell'art. 5 della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

Art. 06 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - 2.1 l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - 2.2 copia del presente Regolamento;
 - 2.3 l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - 2.4 l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - 2.5 l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria;
 - 2.6 ogni altro atto e documento, la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 07 - Periodo di osservazione e obitori

1. Il Comune, disponendo unicamente di una camera mortuaria per l'eventuale **sosta dei feretri** prima del seppellimento ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990, provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso il più vicino ospedale o presso strutture dotate dei requisiti di legge tramite apposita convenzione.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Sindaco, anche tramite il Responsabile del Servizio incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi dell'A.S.L. competente, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
5. Gli adempimenti conseguenti al decesso, l'osservazione e i trattamenti sul cadavere, il riscontro diagnostico, la tutela del dolente e la vigilanza nell'ambito della camera mortuaria, l'attività ed il trasporto funebre sono effettuati nel rispetto della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.
6. Si osservano le disposizioni del capo II del D.P.R. 10.9.1990, n. 285. Durante il periodo di osservazione, di cui all'art. 8 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, il cadavere dovrà essere assistito da parte dei familiari o, se in locali di osservazione, da parte del personale addetto.
7. Il cadavere non potrà essere rimosso dal luogo di morte, né vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Art. 08 - Riscontri diagnostici, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

1. Si osservano le disposizioni del capo V, VI e VII del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 09 - Autopsie. Trattamenti conservativi.

1. Si osservano le norme del capo VIII del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. Le autopsie possono essere eseguite anche su richiesta dei familiari del defunto previo parere favorevole dell'Autorità Sanitaria competente e previo nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

CAPO III - FERETRI

Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285) e, quindi, sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, sempre che possano essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola preferibilmente in tessuto naturale biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.
4. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, trascorso il periodo di osservazione, la salma deve essere deposta nel feretro con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Pertanto, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda sia quando essa sia vestita, purché, in questo secondo caso, i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossava.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente Servizio dell'A.S.L. indica le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché (in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive) secondo quanto prescritto dagli art. 18 e 25 D.P.R. 285/90 ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della A.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale tecnico incaricato, da impresa funebre in possesso dell'autorizzazione al commercio e nel rispetto dell'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza.
3. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo, secondo le modalità previste dall'art. 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MATER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.
2. **Per l'inumazione:**
 - 2.1 Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dall'art. 75 D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 e le tavole, a fondo intaglio, devono avere uno spessore compreso tra 2 e 3 cm.
 - 2.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 24, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura.
3. **Per la tumulazione:**
 - 3.1 La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti dagli artt. 30, 31 e 77 D.P.R. 285/90.
4. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla

precedente comma 3.1 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A), qualora il trasporto sia per o dall'estero.

5. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25, ai sensi dell'art. 30, comma 5 D.P.R. n. 285/1990.
6. **Per la cremazione:**
 - 6.1 La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dall'art. 75 D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 e le tavole devono avere uno spessore non inferiore a mm. 25.
 - 6.2 La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
 - 6.3 La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, con le caratteristiche di cui al comma 3.1, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
7. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa.
8. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato dal personale di cui all'art. 11 lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. competente.
9. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura, al fine di consentire il normale processo di mineralizzazione.
10. Nella inumazione è consentito per il feretro l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno, purché autorizzato dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 75, c. 3, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
11. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
12. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, nonché alle norme del D.P.R. 285/90, dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

Art. 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul coperchio superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante in modo indelebile l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina porterà le indicazioni possibili tra le suddette, eventualmente ad altri dati accertati.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati, in regime di libera concorrenza a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione al trasporto, rilasciata dagli uffici comunali preposti.
2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni.
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art. 8 della Legge 15/01/1992, n. 21.

4. In ogni caso i carri dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art. 20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'A.S.L. competente.

Art. 15 - Modalità del trasporto e percorso

1. Ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 285/90, i criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri, il luogo e le modalità per la sosta dei feretri in transito sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza o decreto.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773), comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio demanderà alla Polizia Municipale gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 16 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti devono essere effettuati in conformità di quanto disposto dall'art. 19 all'art. 32 D.P.R. n. 285/1990.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. L'incaricato competente a ricevere il feretro dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma, redatto in duplice copia, di cui una verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione al trasporto e al seppellimento deve restare in consegna al vettore.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 17 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni è autorizzato con ordinanza o decreto del Sindaco o del Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente a formare l'atto di morte ai sensi dell'art. 72 D.P.R. 03/11/2000, n. 396, correlato dai seguenti documenti:
 - 1.1. Autorizzazione al trasporto corredata dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 - 1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.L. competente.
 - 1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
2. Le modalità descritte nel comma precedente si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione ed alle risultanti ceneri.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Mombaldone, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune.

4. Per il trasporto da Comune a Comune i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Art. 18 - Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo, quelle di cui all'art. 28 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto nel territorio comunale o fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato con ordinanza o decreto del Sindaco o del Responsabile del Servizio incaricato.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, quali applicabili a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere, di norma, raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale non deperibile, sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

Art. 20 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Nei soli casi previsti dagli artt. 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90, il trasporto di salme nell'ambito del territorio comunale, in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con ordinanza o decreto del Sindaco o del Responsabile del Servizio incaricato, a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21 - Recupero salme

1. Il servizio di recupero salme è di competenza del Comune e la gestione è affidata con appalto a terzi.
2. La ditta appaltatrice ha l'obbligo, dietro invito dell'Autorità comunale, dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'Autorità di pubblica sicurezza, di portarsi con idonea vettura funebre, senza addoppi, in qualunque ora della giornata, sul luogo ove la salma si trova, il cui decesso sia avvenuto per disgrazia, omicidio ovvero suicidio, per prelevarla e portarla alla Camera mortuaria dell'Ospedale di competenza, previa autorizzazione alla rimozione del cadavere impartita dalla competente autorità.
3. La ditta dovrà utilizzare apposito feretro regolamentare,
4. Tale feretro dovrà essere custodito dalla ditta appaltatrice durante il corso della durata dell'appalto.
5. Per ogni intervento richiesto il Comune corrisponderà all'appaltatore, dietro presentazione di regolare fattura trimestrale, il compenso fissato in sede di aggiudicazione del servizio, concordati successivamente caso per caso.

Art. 22 - Forniture a richiesta dell'Amministrazione

1. L'impresa appaltatrice dovrà tenere a disposizione dell'Amministrazione feretri di tipo comune per inumazioni e feretri di tipo corrente per tumulazioni.

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 23 - Ammissione al cimitero

1. Nessuna salma può essere ricevuta nel Cimitero per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dall'art. 144 del R.D. 9.7.1939, n. 1238.
2. Il seppellimento è eseguito dal personale addetto ai servizi funebri della ditta appaltatrice.

Art. 24 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale di Casalvolone.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
3. All'interno del cimitero sono presenti una camera mortuaria (**destinata esclusivamente per la sosta dei feretri**), servizio igienico, un campo di inumazione comune, aree per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia o individuali (libere ed edificate), loculi per tumulazione, ossari (di cui una parte riservata ad ossario comune) utilizzabili anche come nicchie cinerarie private e comuni in mancanza di specifiche costruzioni, mentre non è presente alcun impianto crematorio.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a personale esterno appositamente incaricato.
5. La gestione del servizio cimiteriale, comprensiva della manutenzione, può essere affidata a soggetto esterno all'Amministrazione mediante stipulazione di apposita convenzione o ricorrendo alle forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
6. Le funzioni di cui agli artt. 51, 52, 53, 81 e 107 del D.P.R. 285/90 sull'ordine e la vigilanza del cimitero e sul rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni del presente regolamento spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e dei servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., o della forma associativa prescelta.

Art. 25 - Reparti speciali nel cimitero

1. In un'ottica di realizzazione di un 4° campo (verso nord) è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. Le spese per le opere necessarie alla realizzazione del 4° campo, sono a totale carico delle comunità richiedenti, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

Art. 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - i cadaveri, i resti o le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza.
 - i cadaveri, i resti o le ceneri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
 - i cadaveri, i resti o le ceneri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.
 - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cittadini residenti ed i loro resti o ceneri.
2. Nei reparti speciali, qualora istituiti, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere, nell'ordine, il coniuge, i discendenti o gli eredi con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

3. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nel cimitero comunale di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 27 - Disposizioni generali sulla gestione del cimitero

1. Il cimitero è dotato di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguata e sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie ventennali, il cimitero dispone, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il Comune, ai sensi della L.R. n. 15/2011, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede che le aree cimiteriali siano in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici.

Art. 28 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta, ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. n. 285/90, un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale sufficiente ad una possibile revisione del medesimo.
2. Il Piano è sottoposto al parere preliminare dei servizi dell'A.S.L. competente, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
3. Nell'elaborazione del Piano dovrà tenersi conto:
 - 3.1. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
 - 3.2. Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
 - 3.3. Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
 - 3.4. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
4. Il Comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO III – SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 29 - Caratteristiche delle sepolture. Sepolture gratuite e a pagamento

1. Le sepolture possono essere ad inumazione ovvero a tumulazione.
2. Sono ad inumazione le sepolture nella terra.
3. Sono a tumulazione le sepolture:
 - in loculi;
 - in cripte;
 - in tombe di famiglia.
4. Le sepolture possono essere gratuite ovvero a pagamento.

Sono gratuite:

 - le sepolture in campo comune di salme di adulti ed infanti, nati-morti, feti, prodotti abortivi, parti anatomiche.
 - in cellette cinerarie decennali.

Sono a pagamento le sepolture:

 - in loculi;
 - in cellette ossario;
 - in cellette cinerarie quarantennali;
 - in cripte;
 - in tomba di famiglia.

Art. 30 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) Sono comuni le sepolture, della durata di venti anni dal giorno del seppellimento, assegnate agli aventi diritto quando non sia richiesta una sepoltura privata. Le tariffe sono stabilite con provvedimento del competente organo comunale.
 - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata pari o superiore a quella di venti anni, effettuate in aree in concessione.
1. Le caratteristiche del suolo dei campi comuni per inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/90.
2. Ai sensi dell'art. 70 D.P.R. 285/90, ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 4, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Casalvolone, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. L'onere della spesa è a carico dei privati richiedenti.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dal competente Ufficio comunale, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto) di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio o di un copri-tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa; l'onere della spesa è a carico dei privati richiedenti. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa. E' possibile la messa a dimora solo di arbusti di contenute dimensioni.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone obbligate.
5. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata al solo caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative spese a carico di questi ultimi. Per tali fattispecie, si rimanda all'art. 5 del presente regolamento.
6. L'inumazione provvisoria non è mai ammessa.

Art. 31 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al D.P.R. 285/90 e alla Circ. Min. Sanità 24/93.
5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e urne cinerarie in un unico tumulo (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).
6. La gratuità del servizio di tumulazione in loculo del Comune è limitata al solo caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative spese a carico di questi ultimi. Per tali fattispecie, si rimanda all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 32 - Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita, a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
2. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;

- b) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
 - c) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - d) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private, la cui costruzione non sia ancora terminata;
 - e) qualora, a causa di decesso improvviso, la persona deceduta o i suoi familiari non siano titolari di alcuna concessione di sepoltura individuale o familiare rilasciata dal Comune di Casalvolone o da altro Comune italiano. In tal caso, in attesa di perfezionare la concessione, la tumulazione provvisoria della salma potrà avvenire, a scelta dei familiari, in un loculo ancora libero del Comune o di terzo concessionario (previa acquisizione del permesso scritto di quest'ultimo) o all'interno di una tomba o di una cappella familiare (previa acquisizione del permesso scritto del titolare della concessione o dei suoi eredi).
3. Per le tumulazioni provvisorie di cui al comma precedente, lettere b) e c), debbono essere individuati un numero adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).
 4. La tumulazione provvisoria è ammessa per un periodo non superiore a due anni, previa corresponsione di un canone (o tariffa) di utilizzo stabilito dalla Giunta Comunale. Scaduto il biennio senza che si sia provveduto alla tumulazione definitiva e in assenza di concessione del rinnovo di cui al comma 7, il Comune, previa diffida, procederà d'ufficio all'inumazione della salma in campo comune previa asportazione dell'eventuale cassa di zinco, con addebito delle relative spese a carico degli obbligati inadempienti.
 5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
 6. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico dei familiari più prossimi, ad eccezione di quelle al comma 2, lettera a) del presente articolo che sono a carico del Comune.
 7. Le tumulazioni provvisorie previste al comma 2, lettere b), c) e d) del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo per un ulteriore periodo non superiore ad un anno. Le tumulazioni provvisorie previste al comma 2, lettera e) non sono soggette a rinnovo.
 8. In ogni caso, le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro sei mesi dal venire meno delle condizioni del comma 2. Per i casi di inadempienza, si rimanda al precedente comma 4.

Art. 33 - Sepoltura di parti anatomiche, di parti di cadavere rinvenute, di prodotti abortivi

1. Apposita area di campo comune in attività è suddivisa in riquadri adibiti, rispettivamente, alla inumazione di parti anatomiche, di parti di cadavere rinvenute, di prodotti abortivi.
2. La sepoltura sarà fatta impiegando cassette di legno dolce, dello spessore di cm. 2, con targhetta indicante il contenuto e le generalità della persona cui le parti anatomiche o di cadavere appartengono, alla profondità di m. 1; la distanza tra le fosse sarà di almeno cm. 25.
3. Ciascuna fossa sarà numerata ed a cura della Ditta appaltatrice sarà tenuto un registro con gli estremi delle sepolture effettuate.
4. Il turno di rotazione sarà decennale (quinquennale per i prodotti abortivi); le ossa rinvenute all'atto dell'esumazione saranno depositate nell'ossario generale o, a richiesta degli aventi titolo ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, nell'ossario di tombe private, a spese dei richiedenti.
5. L'eventuale sepoltura in tomba di famiglia, anziché in campo comune, sarà fatta impiegando cassette in zinco, dello spessore di mm. 0,660 saldate a fuoco.
6. I permessi di trasporto e di seppellimento delle parti anatomiche saranno rilasciati, analogamente a quelli per i prodotti abortivi e con le stesse modalità, dall'Autorità sanitaria competente.
7. Per la sepoltura di parti di cadavere rinvenute, occorrerà il permesso dell'Ufficiale dello Stato Civile, previo nulla-osta dell'Autorità giudiziaria.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Nel cimitero, il turno ordinario di esumazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e anche per tutto l'anno successivo, eventualmente collocando anche appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
3. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio, che potranno essere comunicate dal Comune con lettera ai parenti del grado più prossimo interessati dall'esumazione, se noti.
4. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
5. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.
6. La gratuità del servizio di esumazione è limitata al solo caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative spese a carico di questi ultimi. Per tali fattispecie, si rimanda all'art. 05 del presente regolamento. In tutti gli altri casi, le esumazioni (sia ordinarie che straordinarie) sono soggette al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

Art. 36 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite a norma della D.G.R. Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002 e delle eventuali future modifiche normative.

Art. 37 - Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a venti anni.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate in qualsiasi mese dell'anno, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle estumulazioni dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e anche per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento del Responsabile del servizio e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione :
 - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura.
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30/03/2001, n. 130.

7. Qualora il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
8. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro, di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/90, saranno autorizzate dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio di custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta, il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto".
9. La gratuità del servizio di estumulazione è limitata al solo caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative spese a carico di questi ultimi. Per tali fattispecie, si rimanda all'art. 5 del presente regolamento. In tutti gli altri casi, le estumulazioni (sia ordinarie che straordinarie) sono soggette al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale.
10. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite a norma della D.G.R. Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002 e delle eventuali future modifiche normative.

Art. 38 - Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione: le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco. Le ceneri risultanti possono essere collocate nelle nicchie cinerarie private o comuni.

Art. 39 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
 - Trasferimento in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
 - Avvio, previo assenso degli aventi diritto a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari, essere inumati o essere avviati alla cremazione nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90.
4. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.
5. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
6. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
 - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
7. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali, con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né

inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

8. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte, compete al Sindaco o al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale dell'Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

Art. 40 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario

1. Le operazioni cimiteriali per le quali è prevista la presenza del personale sanitario sono quelle individuate dalla D.G.R. Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002, nonché da eventuali ulteriori disposizioni emanate successivamente all'adozione del presente Regolamento.

Art. 41 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero o presso il Municipio da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Art. 42 - Materiali da recuperare

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco o il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. In caso di più richiedenti, avrà precedenza il parente più prossimo.
3. Le croci, le lapidi e i copri-tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 43 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, di un cadavere (o salma già tumulata) deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio dello stato civile **del Comune ove è avvenuto il decesso**, previa acquisizione della seguente documentazione:
 - 1) disposizione testamentaria del defunto, in originale o per estratto legale, da cui risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;
 - 2) in mancanza di disposizione testamentaria da parte del defunto, è necessario un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da cui risulti la chiara volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di

- residenza. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- 3) certificazione in carta libera redatta da medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, da cui risultino esclusi il sospetto di morte dovuta a reato e la presenza sul cadavere di stimolatore cardiaco alimentato a radionuclidi ovvero, nel caso di morte improvvisa o sospetta, presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (D.G.R. n° 115-6947 del 05/08/2002).
 2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione (convalidata dal presidente dell'associazione) in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato e le modalità di affidamento o dispersione delle proprie ceneri, nonché il soggetto individuato ad eseguire tali volontà: anche l'iscrizione è certificata dal rappresentante legale dell'associazione (Legge n. 130/2001 art. 3, comma 1, lettera b), punto 2). L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma vale anche contro il parere dei familiari.
 3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle persone indicate dalla Legge Regionale n° 20 del 21/10/2007 art. 2, commi 7 e 8.
 4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3 comma 1, lettera b) della Legge 30 marzo 2001, n. 130).
 5. Il Comune, qualora si debba procedere alla cremazione, non disponendo di impianto crematorio, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 44 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, all'interramento, alla tumulazione, all'affidamento ai famigliari o alla dispersione.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione dovranno essere raccolte in apposita urna cineraria, obbligatoriamente sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, realizzata in materiale resistente e refrattario, che dovrà contenere i residui di un'unica salma e riportare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del servizio competente della A.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
4. La consegna di un'urna cineraria, dovrà risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 343 T.U. Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265, in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale dove avviene la cremazione, uno da chi prende in consegna l'urna -se diverso dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri- ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile del Comune nel cui Cimitero vengano custodite le ceneri, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 33/2003.
5. Le urne potranno essere deposte nelle sepolture in campo comune o private del cimitero (tombe, cappelle di famiglia o collettive, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie), previa pagamento della relativa tariffa.
6. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione, può essere affidata ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri del defunto, in osservanza di quanto disposto dalla L.R. 31/10/2007, n. 20. L'istanza, esprime la volontà del defunto, potrà essere presentata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. Non necessita alcun atto di assenso quando la richiesta è presentata dal coniuge. Nell'istanza dovranno essere indicati:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri in urna sigillata e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni, salvo cause di forza maggiore;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.

Spetta al Sindaco o al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, o suo delegato, il compito di concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti. Tale autorizzazione è soggetta all'applicazione della tariffa prevista per l'autorizzazione al trasporto e alle operazioni di polizia mortuaria.

Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvederà a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

L'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

7. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. c) della Legge 30/3/2001, n. 130.

La dispersione delle ceneri, autorizzata dal Sindaco o dall'Ufficiale dello Stato Civile, o suo delegato, è soggetta all'applicazione della tariffa prevista per l'autorizzazione al trasporto e alle operazioni di polizia mortuaria ed è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero comunale;
- b) in natura;
- c) in aree private.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 36, comma 2, cui il defunto risultava iscritto. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato alla presenza di personale appositamente individuato dal Comune e in maniera tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, di norma, la dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento o tumulazione nelle apposite nicchie cinerarie del cinerario comune.

8. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Gli orari di chiusura sono resi noti da appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero.
4. La chiusura viene preavvertita mediante segnale acustico dato mezz'ora prima della scadenza dell'orario.
5. Per comprovati motivi, la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito può essere comunque di volta in volta autorizzata dal Responsabile del Servizio.

Art. 46 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. Per motivi di salute od età, il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco. Il cimitero è comunque accessibile agli invalidi su carrozzine, se accompagnati.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. ai cani o animali domestici al guinzaglio;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione da assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. E' inoltre proibito passare attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.
4. Alla violazione delle norme di cui ai commi precedenti consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 47 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. introdurre oggetti irriverenti;
 - c. compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
 - d. consumare cibi e bevande;
 - e. eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - f. danneggiare e deturpare aiuole, alberi, manufatti o edifici;
 - g. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - h. calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;
 - i. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - j. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - k. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari) o svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - l. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati;
 - m. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - n. assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero destinata al parcheggio delle auto, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione delle norme di cui ai commi precedenti consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
4. In nessun caso potrà il Comune essere tenuto responsabile per i danni derivanti dalla violazione delle suddette norme di comportamento.
5. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48 - Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del cimitero comunale, fatta eccezione per le consuete cerimonie religiose, devono sempre essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 49 - Divieto di attività commerciali

1. All'interno del cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione delle norme di cui al comma precedente consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 50 - Accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione agli Uffici comunali. Al riguardo, si rinvia alle norme stabilite dagli artt. 71-75 del presente Regolamento.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni ed orari di apertura stagionale, di cui all'art. 45.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, se non in caso di particolari esigenze e con l'autorizzazione di cui ai seguenti commi 5 e 7.
4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno eseguire lavori di alcun genere all'interno del cimitero.
5. Salvo espressa autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del Servizio Cimiteriale, è vietato entrare nel cimitero con furgoni o altri automezzi o mezzi d'opera. Le imprese dovranno, pertanto, dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
6. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte del Sindaco o del Responsabile del Servizio Cimiteriale, le imprese potranno entrare con un veicolo o un mezzo d'opera nel cimitero.

Art. 51 - Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati.
2. Per le inumazioni di famiglia (a concessione) in cui è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero a basso fusto. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
4. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe a cura del personale incaricato.

Art. 52 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome e le date di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, brevi espressioni rituali, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Sindaco in relazione al carattere del cimitero.

7. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri-tomba, ecc. indecorosi o non autorizzati, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti -quali corone, vasi, piante, ecc.- che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano divenuti indecorosi.
8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata per 30 giorni all'ingresso del cimitero o in prossimità della sepoltura, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
10. E' consentito il collocamento di fotografie e di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 53 - Rifiuti derivanti da servizi e lavori cimiteriali

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione rappresentati da resti lignei, resti di indumenti devono essere raccolti separatamente e trasportati in appositi imballaggi (a cura e spese di apposita impresa autorizzata dai parenti) presso impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; mentre le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo o altro, opportunamente disinfettate nel caso in cui presentino rischi di pericolosità, avviate al recupero mediante rottamazione.
2. I rifiuti costituiti da fiori, corone, carte, lumini, erbe ed arbusti dei campi sono considerati assimilati agli urbani e devono essere raccolti (eventualmente con modalità differenziata, laddove istituita) in appositi contenitori all'uopo predisposti all'esterno della recinzione cimiteriale, e quindi smaltiti tramite l'ordinario circuito della raccolta e smaltimento R.S.U.
3. I materiali provenienti da attività di costruzione e di demolizione svolte nell'ambito del cimitero, purché non pericolosi, possono essere riutilizzati all'interno dell'area cimiteriale, avviati al recupero, o, in alternativa avviati e/o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, per piccole quantità possono essere conferite nell'area ecologica comunale nei giorni e orari di apertura.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIA, DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE

Art. 54 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo 56 del presente regolamento, sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990. La durata è fissata:
 - a) in **99 anni** per i manufatti e le aree destinate alle sepolture in cappelle, cripte o tombe per famiglie e collettività;
 - b) in **50 anni** per i tumuli, loculi o colombari;
 - c) in **30 anni** per le cellette ossario e cinerarie individuali;
 - d) in **20 anni** per le fosse o aiuole.
2. La durata della concessione decorre dalla data di stipula del relativo contratto.
3. A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo della concessione mediante pagamento della tariffa stabilita al momento della richiesta.
4. Tutte le concessioni, i rinnovi, subentri, variazioni, divisioni, revoche, rinunce, decadenze, estinzione sono visibili sull'allegato **A** e deliberate dalla Giunta comunale

Art. 55 - Modalità della concessione di sepoltura individuale

1. La concessione per sepoltura privata individuale può avvenire a favore di persona fisica o di Ente che ne facciano richiesta, con assegnazione in ordine di data di presentazione al protocollo del Comune delle domande di concessione.
2. Il diritto d'uso della sepoltura individuale è riservato esclusivamente al concessionario o alla persona dallo stesso indicata (*intestatario*), fatto salvo quanto stabilito ai successivi artt. 58 e 62 del presente Regolamento.
3. La tariffa dovuta è quella in vigore all'atto della concessione ed il periodo di durata decorre dalla data della concessione stessa.
4. **La tariffa dovuta da concessionari o intestatari non residenti nel Comune di Casalvolone relativa alla sola concessione in tumuli, loculi o colombari è aumentata secondo la tabella A.**
5. La concessione di sepoltura privata individuale è disposta dal Responsabile del Servizio competente e si perfeziona mediante la sottoscrizione di regolare atto.

6. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo di tariffa.
7. Nelle sepolture private individuali è ammessa la tumulazione provvisoria, per la cui disciplina si rimanda all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 56 - Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti, anche costruiti dal Comune. Si intende come *concessionario* colui (o coloro) che fa formale richiesta intesa all'acquisizione di una concessione e come *intestatario* colui che acquisisce il diritto d'uso della concessione: qualora non diversamente specificato nell'atto di concessione, il concessionario è anche intestatario della concessione.
2. Le relative concessioni riguardano:
 - 2.1 Sepolture individuali (fosse o aiuole, tumuli o loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.).
 - 2.2 Sepolture per famiglie, Enti e collettività (cappelle, cripte o tombe di famiglia, a più posti).
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone o tariffa nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "*inter vivos*". Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione, senza che sia ammessa sanatoria. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto di esercizio d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - 6.1. La natura della concessione e la sua identificazione.
 - 6.2. La durata ovvero l'inizio e la fine della concessione.
 - 6.3. La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante *pro-tempore*) concessionaria/e.
 - 6.4. La eventuale indicazione delle salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate/i ad esservi accolte/i (cd. *intestatario*).
 - 6.5. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
7. In caso di concessioni *ab immemorabile*, non risultanti da apposito atto, l'inizio della concessione s'intende a decorrere dalla data della sepoltura della **salma più antica**.
8. I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano di proprietà del Comune, come previsto dall'art. 953 del Codice Civile, salvo rinnovo.

Art. 57 - Modalità di concessione di sepoltura per famiglia e collettività

1. Le aree possono essere concesse in uso (con assegnazione in ordine di data di presentazione al protocollo del Comune delle domande di concessione) a famiglie e collettività per la costruzione, a cura e a spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria (tombe o cappelle individuali o di famiglia). La concessione è regolata da schema di contratto-tipo e sottoscritta dal competente Responsabile del Servizio e dai concessionari.
2. Le aree per la costruzione di tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone e in tal caso la concessione si intende fatta a favore dei concessionari richiedenti con esclusione di ogni altro, salvo che sul contratto vengano espressamente indicati uno o più *intestatari*;
 - b) ad una o più famiglie e in tal caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità, ai loro legittimi successori (come individuati al successivo comma 4), escluso ogni altro, salvo che sul contratto vengano espressamente indicati uno o più *intestatari*;
 - c) ad Enti, corporazioni, fondazioni e in tal caso la concessione può essere fatta a favore delle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

3. La costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura ("*ius inferendi mortuum in sepulchrum*") al fondatore medesimo ed a tutti i suoi parenti come meglio specificato al successivo comma 4. Pertanto, salva l'eventuale contraria volontà del fondatore, il diritto alla sepoltura spetta a tutte le persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome, in quanto facenti parte della famiglia.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al comma 3 del presente articolo sono compresi:
 - ascendenti, discendenti in linea retta e collaterale fino al VI grado, compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti e, fra i figli, anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati;
 - fratelli e sorelle consanguinei o adottivi;
 - coniuge/i, anche legalmente separato;
 - nuore e generi;
 - suoceri del concessionario originario;
 - cognati;
 - persone di cui all'art. 58 del presente Regolamento.

In caso di conflitto fra le persone sopra indicate, la precedenza spetta ai parenti più prossimi del concessionario originario, salvo che lo stesso abbia espressamente indicato gli *intestatari* all'atto della concessione: in quest'ultimo caso, prevale sempre la volontà espressa dal concessionario.

5. Per tutta la durata della concessione, il diritto di sepolcro è trasmissibile, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
6. In caso di decesso del concessionario originario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore della persona avente diritto designata dai soggetti di cui al comma 4 aventi grado parentale più prossimo al concessionario originario. In caso di mancata designazione del rappresentante, i rapporti tra i contitolari della concessione saranno regolati dagli artt. 1100 e seguenti del Codice Civile. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo eventualmente fissato nel tariffario. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune ha facoltà di provvedere alla dichiarazione di decadenza.
7. I gradi di parentela e di affinità ai fini dell'applicazione del presente comma sono determinati con riferimento al concessionario originario.
8. Nelle tombe di famiglia è ammessa la tumulazione provvisoria, per la cui disciplina si rimanda all'art. 32 del presente Regolamento.
9. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del comma 2 è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
10. Per le concessioni cimiteriali per tombe di famiglia già rilasciate, per le quali venga presentata, dal concessionario o avente diritto, domanda di ampliamento o sopraelevazione della costruzione rispetto al primitivo progetto, dovrà essere corrisposta come tassa di concessione la differenza tra quanto originariamente versato e l'importo previsto al momento della domanda per quel tipo di modifica richiesto.
11. **La tariffa dovuta da concessionari o Intestatari non residenti nel Comune di Casalvolone, relativa alla sola concessione è aumentata secondo tabella A.**

Art. 58 - Casi particolari (benemerienze verso il concessionario - convivenze)

1. Può essere consentita dalla Giunta comunale con proprio atto, su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari di sepoltura individuale o di famiglia/collettiva, l'inumazione o la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia, nonché di salme di persone (anche estranee alla sua famiglia) che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, opportunamente documentate con dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

Art. 59 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse

- di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, è facoltà del Comune (previa deliberazione della Giunta comunale) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. In tale caso, i concessionari saranno tenuti a corrispondere un rimborso, in ragione della spesa sostenuta e del numero dei posti in concessione interessati dai lavori.
 3. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del rimborso di cui al precedente comma il Comune provvede, previa diffida, alla dichiarazione della decadenza della concessione.
 4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al precedente comma 2:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
 5. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 60 - Costruzione dell'opera. Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 57 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e all'inizio delle opere relative entro 24 mesi dalla data della stipula dell'atto di concessione, a pena di decadenza. Le opere dovranno essere ultimate entro 24 mesi dalla data del loro inizio. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa da parte del Comune. Per giustificati motivi, ai suddetti termini, può essere concessa, su richiesta degli interessati, una proroga di 1 anno.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati ed a loro spese. I singoli progetti dovranno essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, secondo le specifiche tecniche esistenti all'atto del rilascio del permesso di costruire, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale, ove istituita. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro e le regole per la costruzione dello stesso.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
5. Nessuna opera, anche di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel cimitero, ove manchino le necessarie autorizzazioni del Sindaco o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

CAPO II - RINNOVO, SUBENTRI E VARIAZIONI, DIVISIONE, REVOCA, RINUNCIA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 61 - Rinnovo della concessione

1. Prima della scadenza dei termini di cui all'art. 54, gli interessati potranno chiedere il rinnovo della rispettiva concessione e ciò perché risulti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della concessione, sia essa cappella, cripta, tomba o loculo.
2. La mancanza di tale domanda costituirà una presunzione di rinuncia al rinnovo della cappella, cripta, tomba o loculo, che cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi nel cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi; nel caso la concessione risulti già scaduta per mancato controllo da parte del Responsabile del Servizio, il Comune provvederà a pubblicare nel cimitero a mezzo di cartelli le concessioni scadute, dando tempo al Concessionario 120 giorni per il rinnovo della Concessione. La mancanza di tale domanda di rinnovo costituirà una presunzione di rinuncia al rinnovo della cappella, cripta, tomba o loculo, che cadranno nella libera disponibilità del Comune.
4. **I rinnovi delle concessioni, sono concesse dall'Amministrazione comunale, verificate le disponibilità, esistenti e sono così classificate:**
 - **minimo di 50 anni e max di 99 anni per cappelle, cripte e tombe di famiglia e collettività;**
 - **minimo di 20 anni e max 50 anni per tumuli, loculi o colombari;**
 - **minimo di 10 anni e max 20 anni per le cellette ossario e cinerarie individuali;**

- max 10 anni per fosse o aiuole.
5. La tariffa di rinnovo dovuta da concessionari o intestatari non residenti nel Comune di Casalvolone, relativa alla sola concessione è aumentata secondo tabella A.

Art. 62 - Subentri e variazione della concessione e dell'intestazione

1. Concessione - Per effetto di quanto stabilito dall'art. 56, comma 5 circa il divieto di trasferire il diritto d'uso del sepolcro per atti "inter vivos", e dall'art. 55, comma 2 circa il carattere esclusivo della concessione individuale, il subentro e la variazione della titolarità della concessione individuale non sono ammessi. In caso di decesso del concessionario e questo abbia optato per la cremazione o l'inumazione o la tumulazione in altra area del cimitero o in altro cimitero, la concessione individuale si intende tacitamente rinunciata e si applica quanto previsto al successivo art. 67.
2. Il subentro e la variazione della concessione collettiva o di famiglia sono ammessi esclusivamente a seguito di decesso del concessionario originario, ossia nel caso previsto dal precedente art. 57, comma 6 (variazione per aggiornamento della concessione per famiglia o collettività): i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57, commi 4 e 5, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore della persona avente diritto designata dai soggetti di cui all'art. 57, comma 4 che risultano di grado parentale più prossimo al concessionario originario.
3. Intestazione - Oltre alle fattispecie previste dal precedente art. 58 (casi particolari), è consentito modificare (se indicato nell'atto di concessione) l'intestatario di un diritto di sepoltura individuale (tumulo o loculo colombario, fossa o tomba, celletta ossario o nicchia cineraria), al fine di permettere l'ingresso della salma di un familiare (v. art. 57, comma 4), qualora l'intestatario originario opti per la cremazione o l'inumazione o la tumulazione in altra area del cimitero o in altro cimitero. Tale scelta deve essere manifestata al Comune dall'intestatario rinunciante -previa acquisizione di assenso scritto da parte del concessionario- o (se l'intestatario è già deceduto) dal solo concessionario entro 12 mesi dal decesso, con comunicazione scritta. Il concessionario resta invariato.
4. Con modalità analoghe, è consentita anche la variazione di uno o più intestatari di un diritto di sepoltura collettiva o di famiglia, qualora l'atto di concessione individui le persone dei vari intestatari.
5. Nel caso di constatata regolarità di successione, l'erede/i usufruiscono della concessione fino alla scadenza naturale della stessa.

Art. 63 - Divisione

1. Più concessionari possono richiedere al Comune l'individuazione di separate quote della concessione stessa e/o un'eventuale divisione di posti, esclusivamente per concessioni di sepoltura collettive, di famiglia o per cellette ossario e nicchie cinerarie, sino a capienza del sepolcro.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 1 comma 1 lettera i) del DPR 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dagli uffici competenti anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata di famiglia o collettiva, si applica quanto disposto dal precedente art. 57, comma 6.

Art. 64 - Revoca della concessione

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per soppressione, ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica. In tal caso, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio, previa presa d'atto da parte dei competenti organi comunali dei relativi presupposti, e verrà concesso a titolo gratuito agli aventi diritto l'uso, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura all'interno del nuovo cimitero o nell'ambito dello stesso cimitero ma in zona o costruzione
- 2.

indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario, ove è noto, mediante raccomandata A/R almeno trenta giorni prima; nel caso in cui il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca all'Albo pretorio e di apposito avviso presso l'area oggetto della vecchia concessione per la durata di sessanta giorni. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, per le concessioni di area cimiteriale rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 (entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75) si applica quanto segue:
 - a) concessioni a tempo determinato di durata superiore a 99 anni: possibilità di revoca, anche parziale, subordinata alla concorrenza dei seguenti presupposti:
 - il sepolcro privato non sia stato utilizzato da almeno cinquanta anni;
 - si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero;
 - non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del cimitero o, in alternativa, alla costruzione di un nuovo cimitero;
 - b) concessioni a tempo indeterminato (perpetue): è prevista la revoca solo nel caso di soppressione del cimitero; in tal caso, il Comune dovrà provvedere a rilasciare (con riferimento al nuovo cimitero o ad altra zona dello stesso cimitero), a titolo gratuito, un nuovo regolare atto di concessione di sepolcro privato della superficie corrispondente a quella dell'area revocata, per un periodo di novantanove anni.

Art. 65 - Decadenza

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:
 - a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini di cui all'art. 60 e successive eventuali proroghe;
 - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
 - c) nel caso di estinzione della famiglia del concessionario. Si ha estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 (venti) dalla tumulazione o dall'inumazione dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso – *jus sepulchri* – dell'area in questione, tenuto conto dei soggetti indicati all'art. 57, comma 4;
 - d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - f) in caso di sepoltura di non aventi titolo;
 - g) qualora l'intestatario di un diritto di sepoltura individuale (fossa, loculo, celletta ossario o urna cineraria) venga sepolto in altra concessione e, entro 12 mesi dal momento del suo decesso, il concessionario non abbia richiesto la variazione secondo le modalità di cui all'art. 62, commi 1 e 2, oppure il rimborso per rinuncia, se spettante, secondo quanto disposto dall'art. 62, comma 1;
 - h) qualora il concessionario o l'intestatario di un diritto di sepoltura individuale (fossa, loculo, celletta ossario o urna cineraria) ottengano la concessione di un'area per l'edificazione di una tomba o cappella di famiglia o collettiva all'interno del cimitero e, salvo il caso previsto dalla precedente lettera a), non provvedano a liberare il sepolcro individuale entro 12 mesi dall'ultimazione delle opere o non abbiano richiesto la variazione secondo le modalità di cui all'art. 62, commi 1 e 2, oppure il rimborso per rinuncia, se spettante, secondo quanto disposto dall'art. 62, comma 1;
 - i) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - j) nel caso la Concessione risulti già scaduta per mancato controllo da parte del Responsabile del Servizio, il Comune provvederà a pubblicare nel cimitero a mezzo di cartelli le concessioni scadute, dando tempo al Concessionario 120 giorni per il rinnovo della Concessione. La mancanza di tale domanda di rinnovo costituirà una presunzione di rinuncia al rinnovo della cappella, cripta, tomba o loculo, che cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi nel cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
2. Il Comune provvederà a sollecitare gli interventi omessi di cui alle lettere a) e b) o la liberazione del sepolcro di cui alla lettera h) attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario o soggetti intestatari aventi titolo all'esercizio del diritto d'uso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante

pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Nelle stesse forme, ossia attraverso pubbliche affissioni nei modi sopra descritti, verrà stabilito, quando ricorrano i presupposti di cui alla lettera c), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di estinzione della famiglia.

3. La decadenza, preceduta da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine nei casi di cui alle lettere a) e b), oppure preceduta da provvedimento di dichiarazione di estinzione della famiglia del concessionario nel caso di cui alla lettera c), sarà dichiarata con provvedimento della Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
4. Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel Cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e successivamente disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
6. La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento che la dichiara. Ogni comportamento, fatto o quanto altro avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto, comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

Art. 66 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per "*perdurante stato di abbandono e di incuria*", ai sensi del precedente art. 65, nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Le operazioni di estumulazione o esumazione dovranno essere eseguite nei modi previsti dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.
3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 65, dovranno essere precisate:
 - a) le notizie indicate all'art. 65 ed al comma 1 del presente articolo;

Art. 67 - Rinuncia a concessioni cimiteriali - Disposizioni generali

1. Il Comune, salvo i casi di decadenza, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura privata, individuale oppure di famiglia o collettiva, di aree e manufatti utilizzati e non, a condizione che essi siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti, cioè quando i manufatti non siano stati occupati da salme, ceneri o resti ovvero quando, essendo stati occupati, la salma, le ceneri od i resti siano trasferiti in altra sede prima dell'accettazione della rinuncia da parte del Comune. L'area, la tomba, la cappella o il loculo rimasti vuoti ritornano a completa disposizione e proprietà del Comune, con diritto da parte degli interessati ad un indennizzo o compenso, nei limiti specificati agli artt. 68 e 69 del presente Regolamento.
2. È fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare direttamente a favore di terzi la concessione ed il diritto di uso della sepoltura privata o di parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
4. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario -quando la concessione sia intestata a più persone- di posti di perpetuità già avuti in concessione, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.
5. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 68 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere o con parziale o totale costruzione di cappelle o tombe di famiglia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite e non si intendano più realizzare le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale (se versato), il rimborso di una somma, sia per le concessioni della durata di 99 anni, sia per le concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione di tombe o cappelle di famiglia o collettive, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia in parte o interamente costruito e sia libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà, salvo accettazione da parte del Comune, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, sia per le concessioni della durata di 99 anni, sia per le concessioni perpetue, in misura **secondo tabella A**, ed anche ad un indennizzo forfetario per le opere costruite, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale su perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale, il riferimento della perizia è rapportata al valore dei costi standard, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale.
3. Le aree che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune a seguito di espressa rinuncia da parte dei concessionari originari o di loro aventi causa, saranno oggetto di nuove concessioni. In tal caso i nuovi concessionari dovranno corrispondere al Comune, oltre al corrispettivo delle vigenti tariffe per la concessione di aree, anche il rimborso delle spese che l'Ente ha dovuto sostenere per rendere nuovamente fruibile l'area stessa, comprensive dell'indennizzo forfetario per le opere costruite assegnato al concessionario che ha retrocesso l'area, nonché delle spese eventualmente sostenute dal Comune per l'estumulazione e la conseguente sistemazione dei resti mortali in loculi cellette ossario e/o dell'eventuale cremazione dei resti mortali e quant'altro si renda necessario ai fini della disponibilità dell'area.
4. L'entità degli oneri per il rilascio della concessione nei casi di cui al comma 3, sarà determinato con provvedimento del competente Responsabile del Servizio.
5. In ogni caso il Comune rimborserà il concessionario cedente (vedi il presente art. 68) solamente dopo aver attivato la nuova concessione.

Art. 69 - Rinuncia alla concessione dei loculi

1. Il concessionario (o suoi aventi causa) di loculi, può dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione dei loculi prima della sua scadenza; in tal caso il Responsabile del Servizio disporrà nei suoi confronti il rimborso del corrispettivo inizialmente versato all'atto della concessione medesima **secondo la tabella A**, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e di eventuali lavori eseguiti.
2. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione ovvero si tratti di retrocessione di celletta ossario o nicchia cineraria.
3. Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può concederle dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.
4. I loculi oggetto di rinuncia dovranno essere liberi o liberabili da salme al momento della richiesta di rinuncia, pena il non accoglimento della medesima.
5. In ogni caso il Comune rimborserà il concessionario cedente (vedi il presente art. 69) solamente dopo aver attivato la nuova concessione.

Art. 70 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.
2. Non si ha luogo ad estinzione relativamente a benefattori o personaggi illustri riconosciuti dal Consiglio Comunale.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

4. Allo scadere del termine, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, previa comunicazione agli interessati, alla collocazione dei medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune ed i relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - PERSONALE CIMITERIALE - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. E' a carico dei concessionari l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio, nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario. Si rimanda, inoltre, alle disposizioni dell'art. 50.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 74 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Sindaco con proprio provvedimento, ai sensi degli artt. 45 e 50, commi 2 e 3.

Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno eseguire lavori di alcun genere all'interno del cimitero.
2. In tale periodo, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 76 - Vigilanza dei lavori

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e di tombe individuali, disponendo, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale.

CAPO II

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 77 - Osservanza disposizioni sanitarie e regolamentari

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05/03/1963, n. 292 e s.m.i. (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 04.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).
2. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Art. 78 - Divieti di seppellimento e di esumazione

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal soggetto gestore del cimitero (o suo delegato) alla consegna di ogni singola salma, per essere poi riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nella camera mortuaria i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco.
3. Tale deposito non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'apposita autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

CAPO III

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 79 - Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 80 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

CAPO I **ANAGRAFE CIMITERIALE**

Art. 81 - Mappa

1. Presso l'area amministrativa Servizi Demografici è tenuto un catasto delle sepolture per l'aggiornamento, ogni 5 anni, delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto catasto, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici e consiste in una planimetria in scala 1:500 del cimitero, estesa anche alle zone circostanti comprendenti le fasce di rispetto cimiteriale.
2. Sulla mappa viene riportata ogni sepoltura libera o già assegnata in concessione (in questo caso, annotando il cognome e nome del concessionario o dell'intestatario), sia in campo comune, sia concessa in uso individuale o familiare/collettivo. Ogni modificazione o cessazione che si verifica comporta l'aggiornamento della mappa.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Il registro deve riportare le seguenti informazioni:
 - a) il numero d'ordine progressivo del seppellimento;
 - b) il cognome e nome del defunto;
 - c) l'età del defunto;
 - d) il luogo e la data di nascita del defunto;
 - e) a data e l'ora dell'inumazione, tumulazione o cremazione;
 - f) l'eventuale numero o lettera identificativi del campo comune ed il numero della sepoltura (cippo/loculo/tomba/cappella/ossario/nicchia);
 - g) il numero del permesso o bolletta di seppellimento;
 - h) l'anno, la data e l'ora dell'eventuale esumazione, estumulazione o cremazione successiva al seppellimento.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.
4. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
5. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 83 - Schedario dei defunti

1. Presso l'area amministrativa Servizi Demografici può essere tenuto lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il Responsabile del Servizio, sulla scorta della mappa di cui all'art. 80, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno almeno riportati:
 - a) il cognome e nome del defunto;
 - b) la data del seppellimento;
 - c) il numero identificativo della sepoltura (cippo/loculo/tomba/cappella/ossario/nicchia);
 - d) la data delle eventuali operazioni cimiteriali di rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di destinazione.

Art. 84 - Scadenziario delle concessioni

1. Presso l'area amministrativa Servizi Demografici può essere tenuto, se del caso con mezzi informatici, lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni

e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Lo scadenziario delle concessioni deve riportare almeno le seguenti indicazioni:
 - a) gli estremi del titolo costitutivo (n° di Repertorio e data dell'atto di concessione) o, nel caso di concessione *ab immemorabile*, la data della sepoltura della salma più antica;
 - b) la durata della concessione con specifica evidenziazione della data di scadenza;
 - c) le generalità del concessionario/i e degli eventuali intestatari;
 - d) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - e) il numero identificativo della sepoltura (cippo/loculo/tomba/cappella/ossario/nicchia).
3. Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 - Tariffe

1. Tutte le tariffe previste dal presente Regolamento (**vedi allegato A**) potranno essere aggiornate o modificate in sede di revisione annuale delle tariffe comunali con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi sostenuti, del tasso d'inflazione ufficiale e sulla base delle tariffe già vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 86 - Cautele e manleve

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto finché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Tutte le eventuali spese del Comune, derivanti o connesse alle controversie tra privati, sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.
3. In nessun caso il Comune può essere ritenuto responsabile dai concessionari o loro aventi causa per eventuali danni subiti dalle opere cimiteriali date in concessione, in conseguenza di furti, atti vandalici, incendio, calamità naturali o altri eventi imprevedibili o non dipendenti dal controllo diretto del Comune, né è tenuto a darne notizia agli interessati al loro verificarsi.

Art. 87 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può sempre presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua titolarità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il previgente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Salvo che per la durata delle concessioni, i termini e le scadenze stabiliti a vario titolo dal presente Regolamento, anche se già scaduti, decorrono nuovamente dal giorno di entrata in vigore del Regolamento stesso.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della Legge 30 marzo 2001 n. 130, delle Circolari del Ministero della Sanità, nonché delle norme e disposizioni regionali ed in particolare della L.R. 20/2007 e della L.R. 15/2011 e relativo Regolamento di attuazione e le altre norme statali e regionali in vigore in tema di Polizia Mortuaria.
7. Alla violazione delle norme contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 87, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Con riferimento alle concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803 (per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune, né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse), trova applicazione l'istituto dell'*ab immemorabile*, quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Per l'individuazione della scadenza ed il rinnovo delle concessioni *ab immemorabile*, si rinvia a quanto disposto dall'art. 56, comma 7, del presente Regolamento.

1. Il presente Regolamento sostituisce tutti i regolamenti di Polizia Mortuaria approvati precedentemente
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme regolamentari e gli Atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RIFERIMENTI PIU' IMPORTANTI DI LETTURA DEL REGOLAMENTO

Disposizioni generali: Oggetto e definizioni	pag. 06
Art. 02 – Facoltà di disporre della salma e i funerali	pag. 08
Art. 05 – Servizi gratuiti ed a pagamento	pag. 08
Art. 06 – Atti a disposizione del pubblico	pag. 09
Art. 25 – Reparti speciali nel cimitero	pag. 14
Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie punto 1 e 2	pag. 18
Art. 37 – Estumulazione punto 3	pag. 18
Art. 43 – Autorizzazione alla cremazione	pag. 21
Art. 45 – Orario	pag. 23
Art. 46 – Disciplina dell'ingresso e circolazioni veicoli	pag. 23
Art. 47 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri	pag. 23
Art. 52 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni	pag. 25
Art. 54 – Durata delle concessioni	pag. 25
Art. 55 – Modalità della concessione di sepoltura individuale	pag. 26
Art. 56 – Concessioni per sepolture private	pag. 26
Punto 5. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti <i>"inter vivos"</i> . Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione, senza che sia ammessa sanatoria. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.	
Punto 7. In caso di concessione <i>ab immemorabile</i> , non risultanti da apposito Atto, l'inizio della concessione s'intende a decorrere dalla data della sepoltura della salma più antica .	
Art. 57 – Modalità di concessione di sepoltura per famiglia e collettività	pag. 27
Art. 61 – Rinnovo della concessione punto 3 e 5	pag. 28 – 29
Punto 1. Prima della scadenza dei termini di cui all'art. 54, gli interessati potranno chiedere il rinnovo della rispettiva concessione e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba.	
Punto 2. La mancanza di tale domanda costituirà una presunzione di rinuncia al rinnovo e la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.	
Punto 3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.	

Art. 62 – Subentri e variazione della concessione e dell'intestazione	pag. 29
Art. 64 – Revoca della concessione	pag. 30
Punto 2. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario, ove è noto, mediante raccomandata A/R almeno trenta giorni prima; nel caso in cui il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca all'Albo pretorio e di apposito avviso presso l'area oggetto della vecchia concessione per la durata di sessanta giorni. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.	
Art. 65 – Decadenza	pag. 30 – 31
Art. 66 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria	pag. 31
Art. 67 – Rinuncia a concessioni cimiteriali – Disposizioni generali	pag. 31
Punto 4. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario -quando la concessione sia intestata a più persone- di posti di perpetuità già avuti in concessione, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque. Punto 5. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.	
Art. 68 – Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere o con parziale o totale costruzione di cappelle o tombe di famiglia	pag. 32
Art. 69 – Rinuncia alla concessione dei loculi	pag. 32
Art. 70 – Estinzione	pag. 33
Art. 84 – Scadenziario delle concessioni	pag. 36